

REGOLAMENTO (CEE) N. 3047/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1992

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese d'ottobre 1992 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione, del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli d'importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 564/92 vertono su quantitativi globali superiori a quelli disponibili ai sensi dell'articolo 2 per i prodotti designati nel gruppo 1 dello stesso regolamento; che, per garantire un'equa ripartizione di tali quantitativi, occorre ridurre di una percentuale fissa i quantitativi richiesti;

considerando che le domande di titoli presentate per i prodotti designati nei gruppi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 564/92 vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono essere pertanto interamente soddisfatte;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 564/92 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.
2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.